## Linee guida per il riconoscimento dei crediti

I percorsi di formazione disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si inseriscono armonicamente nel sistema di formazione superiore, recependo i suoi principi generali quale, tra gli altri, il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici. Ferma restando la coerenza con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (di cui all'allegato A), il riconoscimento dei crediti gia' conseguiti avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonche' alla luce dei seguenti principi e criteri:

- A) e' possibile il riconoscimento delle attivita' formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici purche' essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all'allegato A. L'individuazione dei crediti formativi da acquisire con modalita' aggiuntiva e' effettuata sulla base del riconoscimento, dell'attestazione e dell'eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti;
- B) in ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti non puo' essere superiore a dodici nel caso delle attivita' formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attivita' formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
- C) analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non puo' essere superiore a cinque nel caso delle attivita' di tirocinio diretto e indiretto;
- D) il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneita' dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attivita' formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015;
  - E) nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al

terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale;

F) il riconoscimento delle attivita' formative e dei rispettivi crediti formativi e' ridotto in proporzione nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5.